

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

46.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 MARZO 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **SABBATINI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **GRANATI CARUSO**

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		FRACCHIA	547, 552
Modificazioni della legge 7 febbraio 1979, n. 59, in materia di spese processuali civili (1960)	544	GARAVAGLIA, <i>Relatore</i>	545, 549
PRESIDENTE	544	GARGANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	545, 549
RUSSO RAFFAELE, <i>Relatore</i>	544	MANNUZZU	547
TRANTINO	544	MARTORELLI	546, 550
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		PENNACCHINI	548, 549
GARAVAGLIA ed altri: Misure urgenti contro l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati (1910)	545	RIZZO	546, 552
PRESIDENTE	545, 547, 549, 550, 551, 552	TRANTINO	545, 551
BOTTARI	548	Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
CASALINUOVO	550	Senatori BAUSI ed altri: Modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi (Approvata dal Senato) (1159)	552
COSTA	546	PRESIDENTE	552, 553, 554
DE CATALDO	545, 546	DE CINQUE, <i>Relatore</i>	552, 553, 554
		RIZZO	553, 554
		SALVATO	553
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	554

La seduta comincia alle 10.

CARTA, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni della legge 7 febbraio 1979, n. 59, in materia di spese processuali civili (1960).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni della legge 7 febbraio 1979, n. 59, in materia di spese processuali civili ».

Ricordo ai colleghi che, nel corso della seduta precedente, avevamo approvato un emendamento al primo comma, consistente nella modificazione della data del 14 luglio in quella del 31 ottobre 1981. Eravamo poi passati ad esaminare gli emendamenti al secondo comma; in particolare, avevamo approvato, in via di massima, un emendamento Trantino e Pirolò e lo avevamo trasmesso alla V Commissione bilancio affinché esprimesse il necessario parere, implicando esso variazioni di spesa. Su quest'ultimo emendamento la V Commissione non si è ancora espressa.

RUSSO RAFFAELE, *Relatore*. Prego gli onorevoli Trantino e Pirolò di ritirare il loro emendamento al secondo comma: il disegno di legge al nostro esame, infatti, ha lo scopo di eliminare, in fase applicativa, alcuni problemi sorti, per l'appunto, in sede di applicazione della legge 7 febbraio 1979, n. 59, il cui articolo 10 stabilisce le modalità di restituzione allo Stato della quota spettante alla Cassa avvocati dei residui non ritirati.

Come ha detto il presidente, non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sull'emendamento, parere che presumibilmente sarà negativo dal momento che il riferimento alla legge quadro —

di cui il disegno di legge oggi in esame rappresenta una chiarificazione — finirebbe per produrre la paralisi del meccanismo che la legge stessa intende attivare. Si vanificherebbe cioè l'obiettivo del disegno di legge che ci accingiamo ad approvare, che mira a mettere le cancellerie in condizione di eliminare depositi e valori bollati in giacenza entro il 31 ottobre dell'anno in corso.

Concludendo, pur dichiarando la mia personale adesione alla sostanza dell'emendamento in oggetto, invito i presentatori a ritirarlo dal momento che esso rappresenterebbe un ostacolo notevole all'approvazione del disegno di legge necessario, per l'appunto, per snellire i lavori delle cancellerie.

TRANTINO. Prendo atto delle motivazioni estremamente civili addotte dal relatore nell'invitarci a ritirare il nostro emendamento. La *ratio* di quest'ultimo non era certo quella di creare una grancassa demagogica, bensì quella di portare un impinguimento alla cassa avvocati destinato ad infoltire le pensioni degli avvocati meno fortunati.

Dal momento che ci è stato fatto osservare che insistere sul nostro emendamento comporterebbe uno slittamento dei tempi di approvazione e conseguentemente di applicazione della legge, mentre il nostro scopo è quello di snellire tempi e meccanismi, ritiriamo l'emendamento e, sottolineando l'adesione sostanziale del relatore, ci riserviamo di tornare sull'argomento utilizzando altri strumenti legislativi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso e con la modifica precedentemente apportata, consistente nel cambiamento della data del 14 luglio in quella del 31 ottobre 1981.

(*È approvato*).

Poiché al successivo ed ultimo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2-

Per i depositi definiti alla data di entrata in vigore della legge 7 febbraio 1979, n. 59, resta fermo il diritto della parte alla restituzione; ove non sia maturata la prescrizione del termine previsto dall'articolo 10, primo comma, della legge predetta.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Garavaglia ed altri: Misure urgenti contro l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati (1910).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Garavaglia ed altri: « Misure urgenti contro l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione, e vendita di prodotti fonografici non autorizzati ».

Ricordo ai colleghi che, nel corso della seduta precedente, era già stata svolta la relazione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo auspica la sollecita approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Chiunque abusivamente riproduce, con qualsiasi procedimento di duplicazione o riproduzione, dischi, nastri o supporti

analoghi, o li distribuisce o vende, ovvero introduce nel territorio dello Stato duplicazioni o riproduzioni consimili effettuate all'estero, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, e con la multa da lire 500.000 a lire 10.000.000.

Il relatore, onorevole Garavaglia, ha presentato i seguenti emendamenti:

Dopo le parole: « chiunque abusivamente riproduce », *aggiungere le parole:* « per fini di lucro ».

Sostituire la parola: « supporti », *con la parola:* « apparecchi ».

DE CATALDO. Qual è il significato delle parole « supporti analoghi »?

GARAVAGLIA, *Relatore*. Il testo dell'articolo in esame è stato formulato con l'ausilio di esperti. La generalità della espressione « supporti analoghi » è tale da evitare che in futuro possano essere effettuate riproduzioni abusive non colpite dalla legge in quanto effettuate attraverso sistemi non previsti dal testo in discussione.

TRANTINO. A parte la cacofonia di alcune espressioni contenute nel testo dell'articolo in esame, faccio osservare che la dizione « chiunque abusivamente riproduce » comporta il rischio della futura esclusione di eventuali altri sistemi di riproduzione; sarebbe, pertanto, opportuno sopprimere la parola « abusivamente », adottando la formulazione « chiunque riproduce ».

PRESIDENTE. L'onorevole Rizzo ha presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere, dopo la parola: « chiunque », *le altre:* « per fini di lucro ».

Sopprimere le parole: « con qualsiasi procedimento di duplicazione o riproduzione ».

Sostituire le parole: « da un anno a cinque anni », *con le altre:* « sino a quattro anni ».

RIZZO. Non ritengo sia importante, ai fini della chiarificazione della fattispecie, che si precisi il procedimento che porta alla duplicazione o alla riproduzione. Ciò che ha rilievo, infatti, è l'effetto del procedimento, cioè il fatto che la riproduzione si verifichi. Ritengo, pertanto, che l'inciso « con qualsiasi procedimento di duplicazione o riproduzione » debba essere soppresso.

Per quanto concerne la pena prevista dall'articolo in esame, ritengo che sia eccessiva, tenendo conto del fatto che la riproduzione può anche essere di scarsa entità. Propongo, quindi, di non fissare il minimo della pena e di prevedere un massimo di quattro anni.

MARTORELLI. La relazione allegata al testo in esame, per la verità, non chiarisce bene se il reato del quale si parla nell'articolo 1 sia un reato contro il patrimonio o un reato di pirateria fonografica, cinematografica e radiotelevisiva che potrebbe prescindere dai fini di lucro.

A me pare che il fine di lucro possa esservi, ma non sia l'elemento costitutivo del reato, che è invece dato dalla abusività della riproduzione diretta o differita. Il concetto da chiarire è se il testo al nostro esame intenda prevedere un reato contro il patrimonio, individuando così nel fine di lucro un elemento costitutivo della fattispecie; oppure se elemento del reato debba essere considerata anche l'abusività della ritrasmissione.

A me pare che la costruzione più logica sia quella di prevedere una fattispecie in cui l'abusività sia l'elemento costitutivo del reato e non il fine di lucro. Si tratta, comunque, di una questione da chiarire *a priori*, poiché, a seconda delle diverse interpretazioni, cambia la logica stessa della legge. Tant'è che episodi di « pirateria », possono benissimo prescindere da fini di lucro. È chiaro che questo tipo di fattispecie deve vedere all'interno dell'elemento costitutivo del reato, anche la caratteristica della pubblicità della ritrasmissione medesima: infatti, se io riproduco in casa mia una trasmissione per

ascoltarla in privato, certamente non commetto alcun reato.

Dunque, in sintesi l'abusività della riproduzione e la pubblicizzazione di questa ultima sono due elementi, uno negativo e uno positivo; l'altro, cioè quello del fine di lucro, pur non costituendo, dal mio punto di vista, elemento tipico della fattispecie, deve comunque essere preso in considerazione dal momento che può indubbiamente esser sempre presente.

DE CATALDO. Mi rendo conto delle preoccupazioni del collega Martorelli; credo, però, che la proposta di legge in esame voglia perseguire proprio chi, a fini di lucro, si comporta nei modi presi in considerazione dalla proposta medesima. Si tratterebbe, quindi, di un reato contro il patrimonio, contro il marchio ed il brevetto ed il dispositivo dovrebbe certamente essere rivolto a chi tende con il proprio comportamento a locupletarsi.

Personalmente non ho niente da dire su questo tipo di impostazione del provvedimento; desidero, però, sottolineare la esigenza di ricollegare, nel caso in cui venisse accolta la tesi del collega Martorelli, alla divulgazione la questione della riproduzione su nastri, che può essere riconducibile ai principi adottati per regolamentare alcuni tipi di reato di falso. Come è stato ricordato, bisogna tutelare in ogni caso chi riproduca una incisione o trasmissione a scopi esclusivamente di ascolto personale: ed è forse per questa ragione che preferisco l'impostazione data al provvedimento dal relatore, cioè quella di considerare elemento costitutivo del reato il fine di lucro.

COSTA. Al fine di completare quanto è stato detto dal collega De Cataldo, suggerirei di utilizzare, in luogo dell'espressione « finalità di lucro », l'altra « a fini di profitto » che, dal mio punto di vista, è comprensiva sia dei principi che riconducono ai reati contro il patrimonio, sia di quelli che riconducono alla divulgazione « piratesca ».

FRACCHIA. L'intervento svolto dal collega Martorelli mi pare abbia toccato alcune questioni particolarmente rilevanti ai fini, soprattutto, della definizione del tipo di norma che intendiamo inserire nell'ordinamento. In sostanza, ci si trova di fronte alla violazione di un diritto d'autore; per questo tipo di violazione, attuata attraverso determinati strumenti, non esiste alcuna previsione sanzionatoria nello ordinamento vigente.

È, quindi, necessario operare una integrazione, ma nel farlo bisogna stare attenti a coprire tutta la gamma delle possibili violazioni, che non si esauriscono nel vedere o nel riprodurre, poiché a queste ultime va aggiunta la riproduzione per la divulgazione a fini di lucro. Per evitare che si creino confusioni, forse sarebbe utile inserire, accanto alle due ipotesi previste dall'articolo 1 - distribuzione e vendita - il fine del porre in commercio, dato che se quest'ultimo fine è implicito nel caso della vendita non lo è nel caso della distribuzione. Infatti, chi voglia fare semplicemente della « pirateria », può riprodurre e divulgare ma non a fine di lucro o di commercializzazione, mentre altri riproducono e divulgano compiendo entrambe tali azioni esclusivamente a fini di profitto. Per queste ragioni ritengo che sarebbe opportuno specificare nell'articolo oltre al fine di lucro, quello del porre in commercio.

Per quel che riguarda la pena, dico subito che nutro notevoli perplessità: la previsione della reclusione da uno a cinque anni fa scattare la competenza dei tribunali; dato il numero di procedimenti pendenti dinanzi a questi ultimi, credo che sarebbe opportuno prevedere, quanto meno, una diversificazione delle pene. Ciò è inoltre assolutamente necessario in quanto non si possono colpire con la stessa sanzione, azioni tra loro non proporzionate: non si può punire allo stesso modo il piccolo venditore di nastri della bancarella e chi riproduce su vasta scala ottenendo utili notevolissimi.

MANNUZZU. Credo che rientri nella esperienza di tutti la riproduzione, fatta

artigianalmente, di un disco in una cassetta: la nostra intenzione non è quella di punire questo tipo di comportamento; d'altra parte, la lettera della norma, secondo una interpretazione severa, assoggetterebbe a sanzione tutte le attività di riproduzione, e, quindi, anche quella da me testé descritta.

Per queste ragioni ritengo che la destinazione al mercato debba rappresentare l'elemento costitutivo specifico del reato. Ho parlato di destinazione al mercato perché l'espressione « a fini di profitto », proprio a causa della sua latitudine, comprensiva anche di azioni che non danno vantaggi economici in senso stretto, non risolve i problemi da noi tutti avvertiti. Ciò detto, pur trovandomi d'accordo nella sostanza sul suggerimento del collega Costa, non posso dividerne la forma. Metterei in evidenza il fine della destinazione al mercato sia delle riproduzioni fatte sul territorio nazionale, sia di quelle fatte all'estero. Un'altra preoccupazione che desidero esprimere riguarda l'entità della sanzione, che mi pare eccessiva di per sé, comportando la competenza del tribunale. Sono del parere che, anche per quanto riguarda i casi più gravi, sia opportuno prevedere una sanzione che rientri nello ambito delle competenze pretorili. Vi è, inoltre, la necessità di graduare la sanzione in rapporto alla diversità dei comportamenti. Ritengo, altresì, eccessivo prevedere l'interdizione dall'esercizio dell'industria e del commercio.

PRESIDENTE. L'onorevole Mannuzzu ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

Chiunque abusivamente riproduce, con qualsiasi procedimento, o introduce nel territorio dello Stato, dischi, nastri o supporti analoghi, al fine di porli in commercio, o li pone in commercio, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa fino a lire 10 milioni. La pena non è inferiore nel minimo ad un anno

di reclusione e a 500.000 lire di multa quando il danno patrimoniale cagionato è di rilevante gravità.

BOTTARI. Desidero osservare che nessuno di noi è specificamente competente nel settore oggetto della proposta di legge in esame: per questa ragione i firmatari del provvedimento sono ricorsi all'aiuto di esperti. Occorre, inoltre, sottolineare che il testo in discussione non affronta che un aspetto di una complessa materia che, come la stessa relazione sottolinea, richiede un intervento legislativo più complessivo ed organico.

Scopo della proposta di legge è quello di colpire con sanzioni più gravi di quelle attualmente in vigore gli atti di pirateria fonografica, cinematografica e radio-televisiva, che sono oggi puniti con una multa fino a 800 mila lire.

Sono favorevole all'emendamento del relatore tendente a specificare che la sanzione è diretta contro chi abusivamente riproduce per fini di lucro, emendamento che accoglie anche lo spirito delle osservazioni formulate nel parere reso dalla Commissione industria.

Per quanto riguarda le osservazioni espresse dai colleghi Fracchia, Martorelli e Mannuzzu in ordine all'entità della pena, ritengo che si debba riflettere sulla opportunità di affidare il reato alla competenza del pretore o, riconoscendone la gravità, di lasciare invariata la pena prevista dal testo in discussione. È chiaro che il piccolo venditore, che abusivamente eserciti il commercio dei prodotti fonografici gestendo la propria bancarella, non sarà chiamato a rispondere di un reato di gravità pari a quello commesso da chi costruisca un impero economico esercitando l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati.

PENNACCHINI. Nutro qualche dubbio sulla natura del bene che si intende tutelare. Sono orientato verso il reato contro il patrimonio, ma mi pare che, almeno nelle intenzioni dei firmatari della proposta di legge in esame, vi sia la volontà

di colpire altre eventualità, che, però, fatalmente, ricadono, o possono ricadere, nel novero di fattispecie penali già previste dal codice. È possibile trovare addentellati con i reati di truffa, di falsificazione di un'opera d'ingegno, di uso abusivo del marchio e ciò finirebbe per porre il giudice nella condizione di non conoscere perfettamente quale norma debba essere applicata nel caso specifico, potendosi nella fattispecie ravvisare elementi di concorrenza con altri reati, con il rischio di conseguenze assai gravi.

Per tali ragioni, sottopongo all'attenzione dei colleghi l'opportunità di evitare qualunque possibilità di commistione con altre figure di reato previste dal codice penale, concentrando nel caso specifico la valenza penale sull'ipotesi del reato contro il patrimonio. La punizione principale, secondo tale impostazione, dovrebbe riferirsi a quanti pongono in commercio opere contraffatte.

Ritengo quindi che la dizione « chiunque abusivamente riproduce » dovrebbe essere sostituita con le parole « chiunque pone in commercio »; sono convinto che, in tal modo, il testo ne guadagnerebbe in chiarezza. Si potrebbe, eventualmente, prevedere una pena analoga a quella indicata per chi pone abusivamente in commercio, per chi abusivamente riproduce, in considerazione anche del fatto che il successivo articolo 3 prevede l'interdizione dall'esercizio dell'industria e del commercio. Il problema in questo caso è quello di non consentire una dilatazione eccessiva della sfera di operatività della norma. Per quel che riguarda la misura della pena, non credo possano esservi dubbi sull'opportunità di restringerla, in particolare abbassando la misura massima della stessa in modo da non coinvolgere la competenza del tribunale; fatto, quest'ultimo, che significherebbe vanificare la sanzione per la lunghezza dell'iter procedimentale richiesto. Inoltre, un tale coinvolgimento non potrebbe che risultare inopportuno per il reato commesso da una persona che venda una cassetta, per arrotondare i propri magri introiti, su una bancarella! Non dimentichiamo che que-

sti sono i casi numericamente più frequenti, anche se meno rilevanti dal punto di vista della violazione della norma.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In genere questo tipo di violazioni dà frutti per decine di miliardi.

PENNACCHINI. Certamente, ma non ritengo si possa mettere in moto il tribunale per un reato dell'entità di quello da me descritto; se lasciamo la previsione della pena così com'è, nei fatti perseguiremmo continuamente il poveraccio che vende sulle bancarelle, e puniremmo solo sporadicamente, invece, chi fa miliardi. Probabilmente, per risolvere questo problema, sarebbe opportuno prevedere una aggravante proporzionata alla latitudine del reato commesso; meccanismo questo che farebbe scattare l'intervento del tribunale, escludendolo per i casi di violazione di entità minore. Per queste ragioni ritengo opportuno riformulare *in toto* l'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Pennacchini ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

Chiunque pone in commercio dischi, nastri o supporti analoghi riprodotti abusivamente con qualsiasi procedimento di duplicazione o riproduzione, ovvero introduce nel territorio dello Stato duplicazioni o riproduzioni abusivamente effettuate, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni.

Alla stessa pena soggiace chi riproduce per i fini di cui al primo comma i dischi, nastri o supporti suddetti, ovvero li distribuisce o cede ad altri per la destinazione al commercio.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Condivido nella sostanza la proposta di emendamento formulata dal collega Pennacchini. Desidero,

però, chiedere alcuni chiarimenti al relatore, dal momento che mancano precedenti che consentano di interpretare il dispositivo all'esame della Commissione. In particolare, desidererei sapere cosa si intenda esattamente per « riproduzione », perché dalla lettura del testo si evince solo che si intende colpire la riproduzione in quanto tale.

GARAVAGLIA, *Relatore*. Il testo al nostro esame si rifà sostanzialmente ad un articolo di legge attualmente vigente che disciplina gli stessi argomenti ma che non fa riferimento ai moderni strumenti di riproduzione e duplicazione, dal momento che, quando esso fu approvato, non esisteva la riproduzione attraverso nastri che è la più facile, come tutti noi possiamo verificare facilmente anche dalla nostra esperienza familiare. Con l'articolo 1 si intendeva, quindi, abrogare una norma ormai desunta e colmare una lacuna dell'ordinamento. Nel far ciò ci si scontra con le difficoltà rappresentate dalla gamma vastissima di possibilità di violazione della norma che stiamo per approvare: accanto al piccolo venditore ambulante esistono industrie « nere » che riproducono nastri in misura relevantissima. Ricordo che il compianto giudice Alessandrini stava curando un procedimento relativo ad una riproduzione e distribuzione abusive che avevano fruttato oltre 200 miliardi.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Un reato di tal genere non può essere certo di competenza del pretore.

GARAVAGLIA, *Relatore*. Non dimentichiamo che esiste una legge organica, sulla quale si è già discusso e si stanno elaborando delle proposte di modifica, relativa ai diritti di autore. Con la proposta di legge al nostro esame non intendiamo affatto sconfinare nel campo disciplinato da tale proposta di legge organica, bensì intendiamo ricordare che attraverso il piccolo spaccio per la città, oltre che con la diffusione tramite interi TIR, si truffa lo Stato, non si pagano i diritti d'autore e le tasse; infatti, pur costando

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1981

le cassette 600 lire ciascuna, vengono vendute a 7 mila lire, con un notevole profitto esentasse, che dà vita ad un grosso volume d'affari.

Personalmente ritengo che proprio il mancato inserimento *ab initio* dell'espressione « a fini di lucro » abbia ingenerato confusioni, per cui credo che essa vada adesso presa in considerazione positivamente. Desidero, poi, precisare, che la prevista ampia latitudine nella misura della pena era volta a consentire al giudice di verificare, di volta in volta, se ci si trovasse di fronte ad un fatto circoscritto o, invece, a reati di vasta portata.

In sintesi, lo scopo della proposta di legge è quello di correggere una norma vigente, adeguandola ai tempi e ad una realtà ormai consolidatasi. Ritengo che ogni problema potrebbe essere eliminato con la sostituzione dell'espressione « o li distribuisce o vende » con l'altra « per distribuirli o venderli » che potrei anche formalizzare in un emendamento che renderebbe forse più chiara la norma.

CASALINUOVO. Personalmente avevo notato una contraddizione tra la relazione, molto puntuale, soprattutto nel riferimento a episodi di « pirateria », cioè a fenomeni di una notevole entità, ed il testo dell'articolo 1. Essa è riscontrabile innanzi tutto nel punto ove si parla di riproduzione, già preso in considerazione dalla relatrice.

Ritengo che la soluzione di collegare l'ipotesi della riproduzione con quella della distribuzione non valga a risolvere i problemi, in quanto può darsi che la riproduzione sia, per così dire, innocente. La disposizione deve essere circoscritta all'ipotesi di riproduzione per fini di lucro, cioè al fine di porre in commercio ciò che si riproduce; non mi sembra, infatti, che una distribuzione effettuata con scopi non commerciali o di lucro possa essere considerata una condotta penalmente rilevante. Gli stessi dati forniti dalla relazione che accompagna la proposta di legge in discussione indicano che si vuole punire chi commercia o riproduce su larga scala per trarne profitto. Cosa diversa è l'introduzione nel territorio dello

Stato, da parte di chi si rechi all'estero a questo fine.

Per tali ragioni condivido la proposta di introdurre nell'articolo 1 la dizione « per fini di lucro ».

La questione relativa all'entità della pena merita sicuramente particolare attenzione specialmente per quanto riguarda la pena minima, perché vi è il rischio che, di fronte ad un caso di lieve entità, il giudice si veda costretto ad applicare la sanzione di un anno di reclusione. Ritengo, quindi, opportuno non prevedere il minimo della pena.

Tenuto conto del fatto che la riproduzione e vendita illecita potrebbero essere effettuate da un'organizzazione che agisce su larga scala, come dimostra l'esempio ricordato dalla collega Garavaglia di un procedimento istruito dal compianto giudice Alessandrini, sono del parere che sia opportuno prevedere la competenza del pretore, introducendo però aggravanti per i casi di particolare gravità.

MARTORELLI. Occorre ricordare che esiste comunque l'elemento concernente la entità del danno.

CASALINUOVO. Per evitare una previsione troppo generica, insisto sull'opportunità di introdurre, con la formulazione di un comma aggiuntivo, una circostanza aggravante specifica. L'esistenza dell'aggravante comune, infatti, affiderebbe la decisione al potere largamente discrezionale del giudice. I fatti più gravi vanno puniti in modo diverso e, con riguardo ad essi, è opportuno prevedere la competenza del tribunale, perseguendo, in tal modo, quello che, a mio giudizio, è lo scopo della proposta di legge in discussione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Trantino e Tripodi hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

Chiunque a fini di lucro contraffà, altera o riproduce con qualsiasi procedimento dischi, nastri o supporti analoghi, o li di-

stribuisce o vende, ovvero introduce nello Stato duplicazioni o riproduzioni consimili effettuate all'estero, è punito con la reclusione sino e tre anni e con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000.

TRANTINO. Signor Presidente, senza definirmi un tecnico della materia, posso dire che per ragioni professionali mi sono occupato del problema al nostro esame, acquisendo una lieve competenza che spendo al fine di contribuire ad una più puntuale formulazione del provvedimento in discussione.

Desidero, tuttavia, preliminarmente rilevare, sul piano metodologico, come con rozzezza si sia esclusa la mia parte politica dalla fase di predisposizione e presentazione della proposta di legge in esame, fatto del quale, però, non mi lamento.

La collocazione di questa proposta nell'ambito della materia relativa ai reati contro il patrimonio mi pare sposti la natura del problema, perché l'attività di lucro non è il requisito prevalente nel caso di specie. A questo proposito richiamo le norme del capo II del codice penale sulla falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, in particolare gli articoli 473 e 474 dello stesso codice. Se, infatti, andiamo a rileggere questi ultimi, ci accorgiamo che non stiamo facendo altro che un lavoro di ricalco: l'articolo 473 fa riferimento alla « contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali » e recita: « Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali ovvero... fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito... », eccetera. L'articolo 474 recita a sua volta: « Chunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti all'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito... », eccetera.

Se si sintetizza la sostanza di questi due articoli del codice penale, si può elaborare una formulazione mediata dell'articolo 1 del provvedimento in discussione. Per questo mi sono permesso di presentare un emendamento interamente sostitutivo dello stesso articolo 1. Tale emendamento ha una collocazione sistematica sostanzialmente diversa da quella qui indicata, dal momento che ritengo che la attività contro il patrimonio sia un riflesso di quella principale, e comunque non prevalente.

Per quel che riguarda la competenza nel giudizio, personalmente penso che debba essere riservata al pretore, per snellire i procedimenti e per le ragioni espresse poc'anzi dal collega Pennacchini. Ci siamo preoccupati dello snellimento delle procedure approvando il provvedimento di « depenalizzazione », o almeno questo intendevamo fare, forse perché ci conveniva asserire questo.

Non dimentichiamo che il pretore si occupa delle infrazioni di minore entità, mentre quando ci si trova di fronte a infrazioni di maggiore entità scatta l'aggravante e subentra la competenza del tribunale; nel caso specifico tale meccanismo si metterà in moto quando si tratti di « pirateria ». Ove questo non accada, la competenza deve restare pretorile. Quindi è necessario fare una previsione sanzionatoria fino a tre anni e diversificare la sanzione pecuniaria, attraverso la previsione di un crinale divisorio tra piccoli abusi e « pirateria » in senso proprio. A questo risultato si può pervenire, dal mio punto di vista, accogliendo la mia proposta di emendamento. Concludendo, desideravo solo aggiungere che mi sembra eccessiva la previsione all'articolo 3 dell'interdizione dall'esercizio dell'industria: probabilmente sarebbe il caso di aggiungere una espressione quale: « in caso di recidiva » al fine di evitare che a partire dalla prima infrazione si giunga a conseguenze così pesanti.

PRESIDENTE. Allo stato ci troviamo di fronte a due emendamenti del relatore, a tre dell'onorevole Rizzo e a tre emenda-

menti interamente sostitutivi dell'articolo 1 a firma rispettivamente Mannuzzu, Pennacchini e Trantino. Forse sarebbe il caso di tentare di trovare un accordo per una formulazione univoca di questi emendamenti, magari attraverso una breve pausa di riflessione.

RIZZO. Penso anch'io che sia opportuna una pausa dato che è necessario anche riflettere sull'articolo 3 del provvedimento.

FRACCHIA. Dal momento che nessuno di noi mette in dubbio la necessità di approvare il provvedimento in esame, ritengo che sia opportuno riflettere qualche giorno e rivedere la materia in modo da poter giungere alla approvazione della proposta di legge la settimana prossima.

PRESIDENTE. Il relatore potrà farsi carico di prendere contatto con i rappresentanti dei gruppi al fine di pervenire ad un accordo sul testo degli articoli.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge senatori Bausi ed altri: Modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi (Approvata dal Senato) (1159).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Bausi, Rosi, Gusso, De Carolis e Degola: « Modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi », già approvata dal Senato della Repubblica nella seduta del 12 dicembre 1979.

L'onorevole De Cinque ha facoltà di svolgere la relazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GRANATI CARUSO

DE CINQUE, *Relatore*. Il provvedimento in esame trae origine dalla sentita esigenza di risolvere interpretativamente una

disputa sorta in sede dottrina e giurisprudenziale dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia, a proposito dell'articolo 162 del codice civile, nel testo novellato dalla legge n. 151 del 1975, che dispone che le convenzioni matrimoniali, dopo la celebrazione del matrimonio, possono essere mutate solo previa autorizzazione del giudice. Si è discusso largamente in questi anni, con alterne decisioni, se tale disposizione fosse applicabile anche nel caso che si fosse instaurato tra i coniugi il regime patrimoniale della comunione legale, applicabile ex articolo 159 del codice civile; nel caso di mancanza di diversa convenzione o di mancata espressa dichiarazione di scelta del regime separatistico all'atto del matrimonio, ex articolo 162 del codice civile, capo secondo e, ancora, in caso di mancanza di una espressa convenzione tra essi stipulata sempre ex articolo 162.

In verità, la giurisprudenza ha ormai quasi unanimemente risolto il problema con l'interpretazione combinata degli articoli 162, terzo comma, e 159 del codice civile, ma non manca ancora qualche isolato contrario avviso, ragion per cui una soluzione legislativa della questione non appare superflua.

Con la proposta di legge, approvata dal Senato, si sopprime, *sic et simpliciter* il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 162, eliminandosi, quindi, in radice ogni necessità di intervento del giudice nel campo delle convenzioni matrimoniali tra coniugi (salvo il particolare caso dell'omologa ex articolo 163, capo secondo, del codice civile), con la considerazione che la tutela giudiziaria del coniuge più debole, che costituisce la *ratio* dell'inciso legislativo che si andrebbe a sopprimere, non appare necessaria al punto da costringere ad un insuperabile appesantimento dei rapporti tra coniugi. La soluzione approvata dal Senato appare, quindi, meritevole di consenso per la semplificazione procedimentale che comporta.

L'articolo 2 della proposta di legge in oggetto mantiene, invece, la necessità dell'autorizzazione del giudice per il mutamento, *post matrimonium*, delle conven-

zioni matrimoniali stipulate per atto pubblico prima dell'entrata in vigore della proposta di legge in esame. Ciò, evidentemente, tende a risolvere il problema interpretativo creatosi, stabilendo che la prima convenzione matrimoniale stipulata per atto pubblico, anche se modificativa del regime legale instauratosi con il matrimonio, non richiede la preventiva autorizzazione del giudice, che invece è necessaria per le successive modifiche.

Propongo, pertanto, l'approvazione della proposta di legge in discussione nel testo pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SALVATO. Esprimo il consenso del gruppo comunista al progetto di legge in esame, perché esso è aderente allo spirito della riforma del diritto di famiglia, rispetto alla quale siamo disponibili ad esaminare proposte tendenti a renderla più completa ed operativa.

Siamo d'accordo con il relatore circa il fatto che il testo dell'articolo 162 del codice civile ha determinato difformi interpretazioni, tanto è vero che la corte d'appello ha spesso sostenuto che in ogni caso occorresse la preventiva autorizzazione del giudice per mutare condizione patrimoniale, ma, in varie occasioni, ha anche sostenuto l'esatto contrario. Da ciò deriva la necessità di approvare una norma interpretativa che segua l'indirizzo indicato dalla riforma del diritto di famiglia di attenuare il più possibile l'intervento del giudice all'interno della vita della famiglia stessa. L'intervento del giudice deve essere, infatti, il più possibile circoscritto, in particolare per quanto riguarda la materia in esame, rispetto alla quale è determinante la volontà dei coniugi.

Occorre, inoltre, rilevare come risulti contraddittorio il fatto che le coppie che in un primo momento abbiano scelto il regime della separazione dei beni, avendo deciso di passare al regime della comunione, debbano rivolgersi al giudice per ottenerne l'autorizzazione.

Per queste ragioni, il gruppo comunista è favorevole all'approvazione della proposta di legge in discussione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 162 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

L'autorizzazione del giudice è prevista soltanto per il mutamento, dopo la celebrazione del matrimonio, di convenzioni matrimoniali stipulate per atto pubblico prima dell'entrata in vigore della presente legge.

RIZZO. Mi chiedo se la formulazione del testo in esame sia la migliore o se non sarebbe meglio adottare un testo del seguente tenore: le convenzioni matrimoniali stipulate per atto pubblico dopo la celebrazione del matrimonio possono essere mutate se ricorrono tutte le circostanze previste dall'articolo 163, primo comma, del codice civile e previa autorizzazione del giudice tutelare.

DE CINQUE, Relatore. Sottolineo che l'articolo 2, nel testo in discussione approvato dal Senato, è proprio quello più direttamente destinato a risolvere i problemi interpretativi che hanno indotto alla presentazione della proposta di legge. L'articolo in questione liberalizza il regime delle convenzioni tra i coniugi, prevedendo che sia le convenzioni istitutive sia

quelle modificative possano essere stipulate liberamente senza l'autorizzazione del giudice. L'articolo 1 del provvedimento in esame ha valore per il futuro, mentre l'articolo 2 tende a precisare che soltanto le convenzioni che sono state stipulate per atto pubblico, dopo la celebrazione del matrimonio, prima dell'entrata in vigore della legge in discussione, possono essere mutate con l'autorizzazione del giudice che, invece, appare chiaro, non occorre nei casi in cui il regime di comunione sia stato automaticamente applicato alle coppie che abbiano contratto matrimonio quando non era possibile scegliere il regime di separazione.

RIZZO. L'articolo 162 del codice civile regola la materia delle convenzioni stipulate prima o dopo il matrimonio, mentre l'articolo 163 del codice civile si occupa dei mutamenti delle convenzioni matrimoniali. Mi chiedo come si inserisca quanto previsto dall'articolo 2 in esame rispetto alle disposizioni dettate da tali due articoli.

DE CINQUE, *Relatore*. Non condivido la preoccupazione dell'onorevole Rizzo, perché ritengo che il problema della collocazione sistematica dell'articolo 2 della proposta di legge in discussione non interessi, trattandosi di un articolo interpretativo che non ha bisogno di essere inserito nel complesso delle norme del codice civile. L'articolo 2 regola infatti una situazione temporalmente ben determinata. Ha una transitorietà implicita. L'articolo 163 del codice civile statuisce che, per potersi addivene alla modifica della convenzione matrimoniale, occorre la presenza di tutte le parti che a suo tempo l'avevano stipulata. Questo mi pare ovvio, perché sarebbe assurdo ed anche tecnicamente impossibile, poter stipulare la modifica di una convenzione senza la presenza di tutti coloro i quali ne furono parti o dei loro eredi. L'articolo 2, invece, disciplina la necessità dell'autorizzazione del giudice, risolvendo così in via interpretativa il dubbio se l'autorizzazione del giu-

dice, che ai sensi del terzo comma dell'articolo 162 del testo vigente occorre per la modifica della convenzione matrimoniale, debba intervenire soltanto quando la convenzione sia stata stipulata per atto pubblico e non nel caso di un regime in stauratosi in maniera tacita attraverso una non manifestazione di volontà. Pertanto l'articolo 2 e il primo comma dell'articolo 163 non sono in contrasto tra loro, ma sono perfettamente compatibili.

RIZZO. Essendo stata chiarita l'interpretazione da dare, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1960 e della proposta di legge n. 1159 oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Disegno di legge: « Modificazioni della legge 7 febbraio 1979, n. 59, in materia di spese processuali civili » (1960).

Presenti	25
Votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bottari, Cantelmi, Carta, Casalnuovo, Casini, Costa, De Cataldo, De Cinque, Del-

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1981

l'Andro, Fracchia, Garavaglia, Gitti, Granati Caruso, Mannuzzu, Martorelli, Mora, Pennacchini, Revelli, Ricci, Rizzo, Robaldo, Russo Raffaele, Sabbatini, Salvato, Trantino.

Proposta di legge senatori Bausi ed altri: « Modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi » (1159).

Presenti	25
Votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bottari, Cantelmi, Carta, Casalinuovo, Casini, Costa, De Cataldo, De Cinque, Dell'Andro, Fracchia, Garavaglia, Gitti, Granati Caruso, Mannuzzu, Martorelli, Mora, Pennacchini, Revelli, Ricci, Robaldo, Russo Raffaele, Sabbatini, Salvato, Trantino.

La seduta termina alle 11,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO